

**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA, ELETTRICA,
DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E TERZO RESPONSABILE
DI INNOVHUB – STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA**

CIG 99052620CA

TRA

Innovhub SSI S.r.l. (d'ora in avanti denominata "Innovhub" o "la Committente") con sede legale in Via Meravigli n. 9/b, 20123 Milano, C.F. 97425580152, nella persona del Dott. Attilio Martinetti in qualità di Direttore Generale e procuratore speciale, da una parte

E

La società.....(d'ora in avanti denominata "il Fornitore") con sede in n. , C.F./P.I....., P.E.C.....nella persona del Sig.....- C.F- in qualità di Legale rappresentante domiciliato, ai fini del presente atto, presso....., Via....., dall'altra;

congiuntamente anche le "Parti",

PREMESSO CHE:

Con provvedimento n. *** del *** la Committente ha affidato il servizio di manutenzione edile, idraulica, elettrica, degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e terzo responsabile di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'industria srl a ***dati affidatario***.

Il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le Parti, fatti salvi gli obblighi di cui alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto non potrà essere rivelata a terzi senza il preventivo accordo tra le Parti.

L'Appaltatore attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:

- di impiegare personale in regola con le vigenti norme e di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti per legge;
- di possedere, a tutti gli effetti, l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella documentazione di gara e nella propria offerta tecnica;
- di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato definisce in modo completo l'oggetto di tutte le attività richieste in appalto e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per garantire la migliore e più idonea esecuzione degli stessi;
- di farsi carico di tutti gli oneri conseguenti la pulizia delle aree di lavoro/interventi nonché lo smaltimento e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta, apparecchiature sostituite ed eventuali imballaggi connessi con le attività in questione;
- di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato e nei suoi allegati, nonché tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica, è da intendersi come parte essenziale ed integrante del presente contratto;

Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e dalla restante documentazione di gara, l'esecuzione del servizio è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. OGGETTO E FINALITÀ

La Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura dei servizi in oggetto così come descritti nel capitolato di gara e nell'offerta presentata in fase di gara. Gli stessi dovranno essere eseguiti, in accordo con il RUP identificato all'art.6 che segue, in piena autonomia gestionale e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

2. DURATA

I servizi oggetto del presente affidamento avranno durata di 36 mesi a decorrere dalla firma del verbale di avvio delle attività. Entro 90 giorni dalla fine di questo periodo, la Committente potrà comunicare all'Affidatario la propria volontà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi. Non è prevista la clausola di rinnovo automatico. In caso di esaurimento dei fondi disponibili prima della scadenza del contratto, questo si considererà risolto.

È fatta salva inoltre la possibilità della Committente di recedere dal contratto, in base all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un preavviso di 30 giorni, riconoscendo esclusivamente il pagamento dei soli servizi effettivamente erogati.

3. CORRISPETTIVO

A fronte della prestazione dei servizi di cui all'art. 1 verrà riconosciuto al Fornitore l'importo complessivo per il triennio di euro+ IVA, così stimato sulla base dei servizi di manutenzione preventiva, salvi successivi adeguamenti di prezzo come indicato nel Disciplinare di Gara.

Viene comunque allocato l'intero budget a copertura dei costi di manutenzione straordinaria che saranno affidati allo stesso fornitore e oggetto di specifici ordini da parte della Committente e dell'eventuale quarto anno di manutenzione preventiva e straordinaria. Le prestazioni che esulano da quanto previsto nella manutenzione preventiva saranno oggetto di specifica richiesta da parte della Committente, cui farà seguito un'offerta da parte dell'Affidatario prezzata sulla base del Prezzario Regionale della Lombardia in vigore decurtata dello sconto applicato in sede di gara sulla manutenzione preventiva triennale. Gli interventi saranno eseguiti solo dopo ordine specifico della Committente e saranno fatturati separatamente dal canone di manutenzione preventiva.

Gli importi sopra menzionati devono intendersi comprensivi di oneri di sicurezza connessi allo specifico appalto (quali, ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza, ecc.) esplicitati nella scheda di offerta economica.

4. MISURA DELLE PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore – intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente – ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni del presente contratto e del capitolato tecnico, nonché quanto indicato dal Fornitore nella propria offerta, la Committente potrà applicare le seguenti penali:

Ambito	SLA	Inadempimento	Importo della penale
Presa in consegna	30 gg. dalla sottoscrizione del contratto per il verbale di consegna	Ritardo nella redazione e sottoscrizione del verbale di presa in consegna degli immobili e degli impianti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Riconsegna: Affiancamento nuovo fornitore	30 gg. prima della terminazione dei servizi	Mancata presenza in occasione dell'attività di affiancamento	€ 100,00 per ogni giorno di mancato affiancamento

Ambito	SLA	Inadempimento	Importo della penale
Consegna Piano degli Interventi	Entro il termine massimo di 60 gg dall'affidamento del servizio	Ritardo nella consegna del Piano degli interventi	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Interventi di manutenzione a guasto /riparativa (a canone o extra-canone)	Preventivo entro 5 giorni naturali consecutivi dalla richiesta	Mancato rispetto dei tempi per l'emissione del preventivo	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
	Esecuzione dell'intervento entro il termine indicato nel preventivo	Ritardo nei tempi di esecuzione dell'intervento indicati nel preventivo	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Dotazioni del personale	Utilizzo divisa, DPI, dotazioni di misurazione, cartellino aziendale	Mancato utilizzo di divise e DPI	€ 50,00 per ogni mancato utilizzo di divise e DPI
Tempi di intervento su chiamata	Sopralluoghi su richieste per interventi di emergenza o con priorità alta, (indifferibili): - 45' per tutte le sedi	Ritardo nei sopralluoghi	€ 200,00 per ogni ora di ritardo
	Richieste per interventi con priorità media o bassa(per tutte le sedi): - 8 ore lavorative	Ritardo nei sopralluoghi	€ 50,00 per ogni ora di ritardo
Reperibilità	24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno al di fuori del normale orario di lavoro	Mancato rispetto degli orari di reperibilità, mancata risposta, mancata uscita reperibile	€ 100,00 per ogni singolo mancato rispetto degli orari di reperibilità (ora di decadenza del servizio), mancata risposta, mancata uscita reperibile
Manutenzione programmata	Attività e tempistiche descritte nell'Allegato A e nel Piano degli interventi	Ritardo nell'esecuzione delle attività pianificate e programmate	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Reportistica mensile degli interventi effettuati	Entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese successivo a quello cui detto report	Ritardo nell'aggiornamento e messa a disposizione del report mensile	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento e messa a disposizione del report
POS	Aggiornamento e consegna POS entro 15 giorni dalla consegna del DUVRI	Ritardo nella redazione e consegna del POS	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella redazione e consegna del POS

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo è effettuata mediante trattenuta in sede di

liquidazione fatture, previa contestazione scritta al Fornitore inviata tramite posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine massimo di giorni 10 per produrre eventuali controdeduzioni. Qualora l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, ovvero quando nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

5. TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I **servizi a canone** dovranno essere fatturati mensilmente al termine di ogni periodo; il pagamento sarà a 30 giorni data fattura e previa approvazione del RUP.

Gli **interventi di extra-canone** dovranno essere espressamente ordinati dalla Committente e fatturati mensilmente, **separatamente da quelli a canone**; il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura, previa approvazione del RUP.

Innovhub è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti (split payment), per cui le fatture emesse dai fornitori saranno liquidate al netto dell'IVA.

6. RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDIMENTO

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata al Responsabile *pro tempore* dell'Area di Facility Management, Arch. Giovanni Pellegrinelli.

7. REFERENTE UNICO DEL FORNITORE

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata al Sig....., in qualità di Referente unico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del medesimo.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

8. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ancorché non materialmente allegati**, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) **Capitolato di gara**
- b) **Disciplinare di gara**
- c) **Offerta tecnica ed economica**
- d) **Dichiarazioni e documentazione rese dal fornitore a corredo dell'offerta**
- e) **Chiarimenti e integrazioni fornite dalla Stazione Appaltante in fase di gara**
- f) **DUVRI**

In caso di non conformità o divergenza tra i diversi documenti contrattuali, ciascuno di essi avrà valore prevalente su quelli successivi secondo l'ordine indicato sopra.

L'appaltatore, prima di iniziare l'esecuzione del presente contratto, provvederà a prendere concreta conoscenza dei rischi connessi alle attività da svolgere, come evidenziato nei documenti per la gestione della sicurezza, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.

Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva inoltre la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze dell'Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere o sopprimere talune prestazioni.

9. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a effettuare le attività oggetto del presente contratto con la massima scrupolosità e diligenza.

L'esecuzione della prestazione dovrà rispettare tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal presente contratto, dal Capitolato e dall'offerta tecnica formulata in sede di gara.

L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 4 "Penali" del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all'applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature.

L'Appaltatore si assume fin da ora la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la realizzazione del servizio secondo le esigenze della Committente, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero successivamente entrare in vigore.

L'Appaltatore si impegna conseguentemente a rilevare immediatamente Innovhub SSI – con apposito intervento in causa – sollevandola da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti di Innovhub SSI stessa in relazione alla violazione delle norme summenzionate, su semplice notificazione della pendenza della lite.

L'Appaltatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione della totalità delle prestazioni disciplinate nel Contratto, rinunciando sin d'ora a tutte le eccezioni derivanti da rapporti ulteriori ed eventualmente intercorrenti con soggetti terzi.

Alla stipula del Contratto l'Appaltatore diventa, ai sensi del D.P.R. 412/93, Terzo Responsabile dei relativi impianti.

Sono a carico dell'Appaltatore, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:

- provvedere all'esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale;
- provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto;
- comunicare tempestivamente alla Committente ogni fatto rilevante che possa incidere sull'esatta e regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore stesso oggetto del Contratto;
- comunicare tempestivamente qualsiasi modifica inerente all'assetto societario, i componenti in carica dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale, dei direttori/responsabili tecnici, nonché, se presente, dell'Organismo di Vigilanza.

L'Appaltatore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l'obbligo di riservatezza, impegnandosi a non fornire a terzi (se non previa espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente), a non far uso in qualsivoglia maniera (per proprio beneficio o a beneficio di terze parti) e a non divulgare le informazioni di qualsiasi natura (tecnica, organizzativa o commerciale) afferenti alla Committente, delle quali l'Appaltatore, i propri dipendenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore garantisce il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. L'Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori.

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Committente.

10. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito a favore della Committente con le modalità indicate dall'art. 103 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva mediante polizza _____ emessa _____ n. _____ del _____ con scadenza _____ per un importo garantito di € _____.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, pena la risoluzione dello stesso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si è avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 15.

11. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che in caso di inadempimento dell'Appaltatore la Committente può, se ha interesse all'adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC entro 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine senza che la prestazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti e del maggior danno provato.

Le Parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta della Committente, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- affidamento in subappalto senza autorizzazione della Committente;
- l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni in merito alla Cessione del Contratto (art. 12), Garanzia definitiva e ulteriori garanzie di responsabilità (artt. 9,10 e 15);
- superamento della soglia di penalità del 10% del valore del contratto;
- qualora superi il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- sospensione o interruzione dell'attività di appalto da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
- gravi e/o reiterate inosservanze delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, delle norme di sicurezza sul lavoro, delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie del personale e delle comunicazioni previste dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s. m.i.;

Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Qualora la violazione dovesse riferirsi a obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrati, la Committente potrà provvedere all'ordine della sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Sarà inoltre facoltà del Committente interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti:

- dalla scarsa qualità del servizio;
- dal riscontro di gravi disfunzioni e negligenze nell'espletamento delle attività manutentive;
- dal fatto che il Fornitore ostacoli con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenti ripetutamente riserve che risultino chiaramente infondate.

Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte della Committente con contestazione scritta all'Appaltatore per almeno tre volte nel corso della durata del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e la Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Committente rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

È facoltà della Committente recedere unilateralmente, anche solo parzialmente, dal Contratto a suo insindacabile giudizio, con preavviso, da inviarsi con lettera raccomandata A/R, non inferiore a 30 (trenta) giorni con rimborso delle prestazioni eseguite e dell'utile riguardante le prestazioni non più richieste, in misura non superiore al decimo del loro valore.

Il recesso è esercitabile previo pagamento delle prestazioni eseguite alla data nonché del valore dei materiali, oltre ad un importo corrispondente all'utile della parte del contratto ancora da esercitare fino alla prevista scadenza dell'affidamento, dichiarato dall'Appaltatore nel procedimento selettivo; importo che non può in ogni caso eccedere quello del decimo dell'importo delle opere o dei servizi non eseguiti.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

La cessione, ovvero qualsiasi atto volto a dissimularla, causerà sorgere la risoluzione del contratto cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni.

La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso a norma di legge. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti del Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente contratto.

14. RESPONSABILITA' PER DANNI DA ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore s'impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare la Committente da ogni responsabilità che sorga, a qualsiasi titolo, nei confronti del proprio personale (lavoratori subordinati e/o collaboratori) addetto all'esecuzione del Contratto e, in particolare, si impegna a tenere indenne la Committente per eventuali esborsi (comprese le spese legali) che quest'ultima dovesse sostenere relativamente a controversie insorte con il personale dell'Appaltatore in relazione alla qualificazione giuridica ed alla effettiva titolarità del rapporto di lavoro, alle eventuali responsabilità civili e penali, al mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della Committente e/o di terzi e si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

A tale scopo è richiesto all'appaltatore di produrre, prima dell'assunzione del servizio, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti e idonea polizza per danni da esecuzione con i seguenti massimali:

Massimale minimo RCT: € 5.000.000,00 unico

Massimale minimo RCO per persona danneggiata: € 2.500.000,00

L'Appaltatore ha presentato la seguente polizza assicurativa RCT/RCO _____

_____ con durata pari fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di presenza di franchigia, quest'ultima non potrà essere opposta ai terzi danneggiati.

La polizza prevede apposita estensione alla garanzia postuma di almeno dodici mesi volta a coprire la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

15. ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI LAVORATORI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore. Tutto il personale adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali utilizzate.

L'Appaltatore garantisce:

- a) di avvalersi per l'esecuzione del presente contratto di collaboratori con i quali ha stipulato validi rapporti contrattuali;
- b) di adempiere regolarmente le obbligazioni derivanti da tali rapporti, ivi inclusi i relativi obblighi di natura fiscale e/o contributiva;
- c) che la qualificazione giuridica attribuita a tali rapporti rispetta la realtà dei medesimi.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato. L'Appaltatore si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa ogni pretesa avanzata a qualsiasi titolo verso la Committente sia dai dipendenti del Fornitore, sia da terzi in virtù della responsabilità solidale tra la Committente e l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del proprio personale e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro.

L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico del Fornitore. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia tra cui il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In caso di subappalto, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

16. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano.

Le condizioni generali di contratto possono essere reperite sul sito aziendale di Innovhub mediante il link:

https://www.innovhub-ssi.it/kdocs/2055868/condizioni_generali_di_contratto_per_laffidamento_di_forniture_e_servizi.pdf

17. D. LGS. 231/2001 E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Committente reso disponibile sul sito internet aziendale <https://www.innovhub-ssi.it/>, con particolare riferimento al Codice Etico e di Comportamento e di essere consapevole che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi previste, Innovhub procederà alla risoluzione del presente contratto e all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Innovhub ha predisposto il proprio Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza coordinato con Modello Organizzativo: nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto saranno applicati i principi di prevenzione dei reati con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti consultabili sul sito aziendale mediante il link <https://www.innovhub-ssi.it/societa-trasparente/altri-contenuti-corruzione/altri-contenuti-corruzione.kl>

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Verranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e che l'informativa è disponibile sul sito di Innovhub all'indirizzo: <https://www.innovhub-ssi.it/privacy-e-cookie/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.kl>

Milano, *data della firma digitale*

Il Committente

L'Appaltatore

f.to digitalmente

f.to digitalmente